

“SEXTING”, “CYBERSTALKING”, “SEXTORTION”,
 “REVENGE PORN” MEDIANTE INTERNET:
 LE NUOVE FRONTIERE DELLA VIOLENZA DI GENERE¹
 Elio Lo Monte*

SOMMARIO: 1.- La violenza di genere: cenni; 2.- Schizzi per un inquadramento dei diversi fenomeni: il “sexting”; 3.- Il “sextortion”; 4.- Il “cyberstalking”; 5.- La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; 6.- Una riflessione in ordine all’(in)effettività della risposta statale.

1.- La violenza di genere: cenni.

L’oggetto della relazione che mi accingo a sviluppare concerne i comportamenti in tema di violenza di genere attraverso internet, con particolare riferimento al fenomeno del “sexting”, del “cyberstalking”, del “sextortion” e del “revenge porn”.

Per una più facile comprensibilità delle considerazioni che andrò a svolgere, procederò in primo luogo con qualche cenno ai singoli fenomeni per poi soffermarmi sulle possibili applicazioni della vigente legislazione penalistica, ed infine tratterò, sebbene per rapidi cenni, gli eventuali rimedi in una prospettiva di tutela o di maggiore tutela delle vittime. La violenza di genere è stata già trattata nell’ambito del corso e, quindi, non approfondirò tale aspetto della questione per evitare rischi di ripetitività. Mi sia consentito solo qualche richiamo, per la rilevanza sul tema oggetto della relazione, finalizzato alla tutela della vittima.

La violenza di genere è argomento risalente; come ho evidenziato in altra sede (E. Lo Monte, *L’art. 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all’oblio e morti “social”*, Torino 2021) sul piano internazionale va richiamata la Convenzione adottata nel 1979 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (Cedaw), in vigore in Italia sin dal luglio del 1985 (legge di ratifica e di esecuzione n. 132/1985).

A livello europeo vanno menzionate oltre alla Direttiva 2006/54/CE:

a) la Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di essere umani e alla protezione delle vittime che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI a cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 24/2014;

b) la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato rezepto e resa esecutiva con il d.lgs. n. 212/2015.

Per quanto concerne il concetto di violenza contro la donna va ricordata, inoltre, la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia dalla L. n. 77/2013, che all’art. 3 lett. a), c) e d) fornisce la definizione di violenza di genere; in particolare:

¹ Relazione, *on line*, svolta al corso di alta formazione su: “*La violenza di genere che corre sul web: nuove fattispecie e nuove prospettive di tutela della vittima*” - Modulo: “*I reati di genere che corrono sul web*” - AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) - 16 ottobre 2022.

* Professore ordinario di Diritto penale - Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) - Università degli Studi di Salerno.

- 1) la lett. a) afferma che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" s'intende designare una violazione dei diritti dell'uomo e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- 2) la lett. c) specifica che il termine "genere" si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; e, infine,
- 3) con la lett. d) si specifica che l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Il legislatore non sempre si è mosso con la dovuta tempestività nel dare attuazione alle direttive eurounitarie, come dimostra la decisione della Corte europea che ha condannato lo Stato italiano per violazione degli artt. 2, 3, 14 della CEDU "non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna". In modo più specifico, secondo la Corte, le autorità italiane "hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che infine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio". Per i giudici europei lo Stato membro ha l'obbligo di mettere in atto preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo nelle ipotesi in cui vi sia minaccia per la vita o l'incolumità personale.

La Corte ribadisce, al § 99, che i bambini e le altre persone vulnerabili – tra cui le vittime di violenze domestiche – hanno diritto alla protezione dello Stato, sotto forma di una prevenzione efficace, che li metta al riparo da forme altrettanto gravi di offese all'integrità della persona. Viene menzionato, inoltre, il fatto che gli obblighi positivi di cui alla prima frase dell'art. 2 della Convenzione implicano anche l'obbligo di istituire un sistema giudiziario efficace ed indipendente che permetta di stabilire la causa dell'omicidio di un individuo e di punire i colpevoli.

Lo scopo fondamentale è di assicurare l'attuazione effettiva delle disposizioni di diritto interno che proteggono il diritto alla vita e, quando il comportamento delle Forze dell'ordine o dello Stato potrebbe essere chiamato in causa, vigilare affinché questi ultimi rispondano dei decessi verificatisi sotto la loro responsabilità.

Un'esigenza di prontezza e di diligenza ragionevole è implicita in questo contesto, come ribadito dalla Corte EDU, Sezione Prima, con la nota sentenza *Talpis c. Italia*, 2 marzo 2017.

Il 17° considerando della Direttiva 2012/29/UE, nel prevedere norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, definisce la nozione di violenza di genere: «Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima».

La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la

tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti “reati d’onore”.

La Direttiva appena richiamata specifica che le donne vittime della violenza di genere, nonché i loro figli, hanno spesso bisogno di un’assistenza e di una protezione speciale per l’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.

Anche la definizione di violenza domestica ha un fondamento normativo rinvenibile nella lett. b) della Convenzione di Istanbul secondo cui l’espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. La definizione è stata recepita, sostanzialmente, dall’art. 3 co. 1, secondo alinea del D.L. n. 93/2013.

2.- Schizzi per un inquadramento dei diversi fenomeni: il “sexting”.

Il “sexting” [crasi dei termini “sex” (sesso) e “texting” (inviare messaggi)] indica l’atto di scambiarsi, di comune accordo, messaggi, immagini o video a contenuto sessuale, solitamente attraverso “smartphone” o computer oppure tramite cellulari, “tablet”, palmari o utilizzando “social network”.

Da un punto di vista empirico, va segnalato che si tratta di un fenomeno sottovalutato ma in forte crescita; invero, uno studio condotto nel 2018 in seno alla American Medical Association ha stimato che su oltre centodiecimila partecipanti minorenni circa il quindici per cento aveva inviato dei “sexts” e oltre il ventisette per cento li aveva ricevuti; inoltre, il dodici per cento aveva inoltrato almeno un “sext” senza consenso.

Generalmente si distingue tra “sexting primario” e “sexting secondario”:

- a) il primo identifica le ipotesi, solitamente consensuali, in cui è il protagonista dell’immagine ad inviarla ad un altro soggetto nell’ambito di un rapporto privato;
- b) il “sexting secondario” descrive, invece, il caso in cui il primo destinatario dell’immagine la diffonda, oppure altri soggetti mettono in circolazione l’immagine portandola alla visione di terzi.

Sulla base di questa prima osservazione possiamo sostenere una preliminare conclusione: scambiare materiale sessualmente esplicito, tra adulti consenzienti, non configura alcun illecito penale; inviare liberamente delle foto o immagini (e ciò vale anche per gli eventuali video) non configura una condotta penalmente rilevante.

Il fenomeno però attiene per lo più a soggetti adolescenti e questo rilievo può portare ad esiti diversi.

Il “sexting” da fatto lecito assume pregnanza penale in determinate occasioni che dipendono:

- a) dalla valenza sessuale dell’immagine,
- b) dalle modalità poste in essere,
- c) dalle finalità perseguite dal destinatario dell’immagine.

Per quanto concerne il tenore sessuale dell’immagine occorre tenere presente che quando si parla di “sexting” si utilizzano formule non sempre precise in riferimento all’immagine, alla foto oppure al video inviati. Diventa fondamentale, allora, stabilire il tipo di immagine che viene scambiata o trasmessa.

Il concetto solitamente utilizzato di “sessualmente forte” oppure, in maggiore misura di “sessualmente esplicito” non è privo di profili indeterminati e generici.

La formula “sessualmente esplicito”, pur essendo espressamente utilizzata nell’art. 612ter c.p., presenta vistose carenze di determinatezza trattandosi di una nozione alquanto evanescente.

Tale circostanza non è di poco momento perché solo dal significato attribuito al concetto di “immagine” è possibile ipotizzare determinate comportamenti penalmente rilevanti.

Qualche ausilio potrebbe ricavare l’interprete dall’art. 600-ter c.p. in tema di pornografia minorile.

L’art. 600ter c.p., ultimo comma, dispone che “per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Sul punto appare opportuno richiamare una decisione dei giudici di legittimità; la Corte di Cassazione (Sez. III pen. 9/3/2020, sent. n. 9354) ha stabilito che “debba escludersi la limitabilità della rilevanza penale delle sole rappresentazioni di organi genitali di soggetti infradiciottenni, con conseguente inclusione anche di organi sessuali secondari, quali il seno e i glutei”; dunque, nella lettura dei giudici di legittimità risulta ampliato il portato della formula “organi sessuali”.

In particolare, tralasciando le ipotesi in cui il “sexting” si ‘trasforma’ in “revenge porn” (si pensi al caso in cui il destinatario già in possesso delle immagini liberamente inviate le diffonda senza il consenso del titolare perché, ad esempio, non si rassegna all’interruzione della relazione sentimentale) oppure in “sextortion” o in estorsione – tentata o consumata – (come si verifica nell’ipotesi in cui il destinatario, già in possesso delle immagini liberamente ricevute, minaccia di diffonderle per ottenere vantaggi economici o altre utilità) possiamo ipotizzare i seguenti casi:

a) il destinatario costringe taluno ad inviare l’immagine sessualmente esplicita per soddisfare la propria libido. In tali ipotesi, secondo la Corte di Cassazione (Sez. III pen. 8/9/2020, n. 25266), si configura il delitto di violenza sessuale *ex art. 609-bis c.p.*

A tali conclusioni perviene il supremo Collegio nell’analisi di un caso che concerneva il comportamento di un uomo – ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale – che aveva inviato una serie di messaggi tramite WhatsApp, allusivi e sessualmente espliciti, ad una minorenni, costringendo quest’ultima a scattarsi delle foto e ad inoltrarne una che la ritraeva senza reggiseno, nonché a ricevere una foto ritraente il membro maschile e a commentarla, sotto la minaccia di pubblicare la chat su Instagram e su pagine a contenuto pornografico. Secondo il supremo Collegio ai fini della configurabilità della violenza sessuale non occorre il contatto fisico o ‘il fatto carnale’, in quanto è sufficiente la costrizione della libertà di autodeterminazione della vittima;

b) quando l’immagine concerne soggetti minorenni, occorre distinguere tra:

- 1) diffusione (vale a dire la messa in circolazione del materiale pornografico e, pertanto, portare lo stesso nella disponibilità di una pluralità di soggetti, con qualsiasi mezzo); e,
- 2) detenzione.

Per quanto concerne la cessione o diffusione, di immagini a contenuto sessualmente esplicito, recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III pen. 21/11/2019, n. 5522) ha rivisto l’interpretazione finora data all’art. 600ter c.p. e nel caso di cessione di materiali pedopornografici non viene più richiesto che gli stessi siano stati prodotti da persona diversa dal soggetto minorenne ritratto. Dunque, anche immagini pornografiche auto-scattate dalla persona offesa, e poi illegittimamente da altri diffuse, rientrano nell’alveo di tale disposizione.

Il requisito dell'alterità tra soggetto ritratto e autore delle immagini permane invece per il reato di produzione di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art. 600ter c.p. L'ipotesi di detenzione di materiale pornografico risulta assorbita nel caso di diffusione; mentre mantiene rilevanza penale autonoma ai sensi dell'art. 600quater c.p. (che sanziona la detenzione o l'accesso al materiale pornografico) se l'immagine viene detenuta senza alcuna cessione.

3.- Il “sextortion”

Diverso è il caso concernente fatti di “sextortion” (un neologismo inglese nato dalla fusione tra “sex” ed “extortion” per indicare il meccanismo di sesso ed estorsione) o adescamento virtuale, perché in questo caso le foto, le immagini o i filmati vengono ottenuti mediante artifici o raggiri e, successivamente, impiegati per fini estorsivi.

In sintesi, il fenomeno di “sextortion” nasce già come fatto illecito e indica un ricatto realizzato, solitamente, avvalendosi del web, attraverso lo sfruttamento di immagini a contenuto sessuale, più o meno esplicito.

Da un punto di vista fenomenologico va segnalato – come si legge sul sito del Ministero dell'interno (<https://www.interno.gov.it>) – che il “sextortion” ha riguardato finora migliaia di utenti del *web*, che si sono imbattuti in richieste di amicizia provenienti da (presunte) giovani e belle ragazze le quali al termine di conversazioni su video-chat, via via più intime, richiedevano il pagamento di somme di denaro con la minaccia che qualora le vittime non avessero pagato le somme richieste avrebbero visto pubblicare i filmati sui profili “facebook” personali, di familiari o amici o sul canale “youtube”. Tale fenomeno, che ha interessato migliaia di cittadini italiani come parti lese, ha visto il suo esito più nefasto allorché alcune persone vessate da continue richieste economiche hanno deciso di togliersi la vita. Nel quinquennio 2013-2017 di sono verificati oltre cinquemila casi, quasi sempre maggiorenni e di sesso maschile.

Per meglio inquadrare il fenomeno possiamo tenere presente che, secondo un reportage del quotidiano ‘La Stampa’ del 6 dicembre 2016 (consultabile sul sito <https://www.lastampa.it>) più del novanta per cento delle vittime sono uomini. Un altro quotidiano (Corriere della Sera del 2 marzo 2018, consultabile su <https://www.corriere.it>) evidenzia l'aumento esponenziale dei casi di “sextortion”. Le denunce delle vittime, dal 2012 al 2015, sono cresciute di oltre il cinquecento per cento e hanno superato quota cinquemila.

Si tratta senza dubbio di dati calcolati ‘al ribasso’ se si considera la circostanza che molte vittime preferiscono pagare e non rivolgersi alle forze dell'Ordine. Le vittime, nel novantadue per cento dei casi, sono uomini di ogni età ed estrazione sociale che hanno ceduto al ricatto pagando anche decine di migliaia di euro. Non sono mancati casi in cui la minaccia di rendere pubbliche le immagini ha comportato risvolti tragici (alcune persone, infatti, si sono tolte la vita travolte dal rischio di vedere infangata la propria figura rispetto a familiari, amici e conoscenti).

In conclusione, il “sextortion” configura un'ipotesi di estorsione posta in essere utilizzando la minaccia di diffondere, tramite il “web” (e, quindi, con una diffusività sconfinata), immagini sessuali.

4.- Il “cyberstalking”

Non è questa la sede per trattare le questioni dommatiche e politico-criminali sollevate dalla figura criminosa degli atti persecutori di cui all'art. 612bis c.p.

Limitatamente all'oggetto dell'odierno incontro, si tratta di risolvere la questione relativa alle modalità idonee a cagionare uno dei tre eventi previsti dalla fattispecie in tema di atti persecutori; in modo più specifico se l'uso del web possa essere strumento in grado di integrare le condotte sanzionate dall'art. 612bis c.p.

Per la risposta occorre richiamare la struttura della figura degli atti persecutori e dunque tenere presente che la fattispecie richiede la sussistenza:

- a) di condotte reiterate, di minaccia o molestia
- b) di uno dei tre eventi (alternativi tra loro per l'uso del termine 'ovvero') individuati dalla norma e, cioè:
 - 1) il perdurante e grave stato di ansia o di paura;
 - 2) il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva,
 - 3) l'alterazione delle abitudini di vita della vittima;
- c) l'elemento soggettivo (dolo generico) rappresentato dalla locuzione «in modo da cagionare».

La fattispecie viene ricostruita dalla giurisprudenza come reato di danno anche se non viene richiesto l'accertamento dello stato di ansia o di paura.

Non sussistono dubbi che la configurabilità della figura criminosa degli atti persecutori possa realizzarsi attraverso il "web"; invero, il tipo delittuoso degli atti persecutori utilizza espressamente la locuzione: i "fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici", prevedendo addirittura un aggravamento di pena. La stessa formula si rinviene anche in tema di diffusione di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612ter c.p.).

L'aggravamento di pena appare giustificato per un duplice ordine di motivi:

- a) per la facilità di raggiungere la vittima;
- b) per le ricadute sulla stessa connesse alla platea indeterminata dei destinatari.

La giurisprudenza, del resto, ammette che messaggi o filmati postati sui "social network" integrino l'elemento oggettivo del delitto di atti persecutori (Cass. Sez. VI pen. 16/07/2010, n. 32404) e sostiene che l'attitudine dannosa di tali condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa.

La stessa giurisprudenza (Cass., Sez. V pen. 28/12/2017, n. 57764) ribadiva tale orientamento trattando il caso di un uomo, condannato in primo grado e in appello per il reato di *stalking*, perché aveva posto in essere, in danno di una donna, con cui aveva avuto una relazione extraconiugale, alcune condotte persecutorie, tra cui rientrava la creazione di un profilo *Facebook* altamente offensivo nei riguardi della medesima. I giudici di legittimità hanno affermato che "l'imputato creò un profilo Facebook denominato «lapidiamo la rovina famiglie», in cui erano postate foto, filmati e commenti con riferimenti impliciti ed espliciti alla parte offesa ed alla sua relazione con l'imputato, è del tutto irrilevante che la vittima potesse ignorarli semplicemente non accedendo al profilo, in quanto l'attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti".

Nessun dubbio, quindi, che gli atti persecutori possano configurarsi anche a mezzo internet; la creazione di un profilo sul "web" dai contenuti fortemente denigratori in danno della parte offesa rappresenta soltanto una delle modalità con cui si è estrinsecata la condotta persecutoria. La capacità di determinare uno dei tre eventi previsti dalla fattispecie incriminatrice risulta addirittura maggiore mediante l'uso di strumenti

informatici. Appare un dato scontato che “internet” e il relativo sviluppo di piattaforme di “social network”, con la conseguente viralità dei contenuti, abbiano fatto esplodere il meccanismo in tutta la sua potenzialità.

5.- La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Ancora più invasivo è l’uso del “web” per quanto concerne i fatti di diffusione illecita di immagini o video sessualmente; fatti conosciuti anche come porno-vendetta. Solitamente il fenomeno – per una sorta di superficiale, quanto provincialistica, anglomania – viene individuata con la locuzione “revenge porn”. L’uso dell’anglismo è, a mio avviso, errato perché finisce per restringere in modo ingiustificato la portata della fattispecie incriminatrice che più correttamente fa riferimento alla “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.

Anche la formula porno-vendetta è poco appropriata perché richiama il concetto di porno; il concetto di porno evoca qualcosa destinato a suscitare o indurre eccitazione nel destinatario, mentre nell’ipotesi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la finalità è solo quella di offendere la vittima; esporla al ridicolo collettivo.

Non bisogna dimenticare che il soggetto passivo, in seguito alla diffusione del materiale intimo, smarrisce le coordinate identitarie di ‘persona’ per divenire mero ‘oggetto’ della prurigine collettiva e, ancor di più, del dileggio degli ‘amici’, mascherati ‘con occhi dolenti’ di ipocrita solidarietà; la stessa affrescata magistralmente da Luigi Pirandello ne *Il berretto a sonagli*. In fin dei conti, l’agente persegue lo scopo di umiliare la vittima e, a tal fine, fornisce l’occasione al Tersite diffuso che “Di gracchiar non si resta, e fa tumulto/Parlator petulante/Avea costui/Di scurrili indigeste dicerie/Pieno il cerébro, e fuor di tempo, e senza/O ritegno o pudor le vomitava”.

Del resto, vi sono casi di diffusione che sono funzionali a scopi politici e, dunque, l’aspetto sessuale è solo uno strumento per offendere, per arrecare il massimo oltraggio alla vittima; con la conclusione che se l’agente avesse avuto a disposizione altri strumenti avrebbe usato quelli e non la diffusione di immagini o video destinati a rimanere privati. Il termine vendetta (porno) richiama poi un torto subito; Tizio subisce un torto e si vendica; nel caso di “revenge porn” di torto non c’è nulla; anzi! Ritengo pertanto più utile parlare di ritorsione sessuale.

Si tratta di una norma certamente utile ma redatta in modo poco ponderato.

Utile: perché le fattispecie prima esistenti – gli artt. 595, co. 3, 612bis, 615bis, 617septies del codice penale, nonché l’art. 167 del D. Lgs. n. 96/2003, c.d. Codice della privacy) – nate per tutelare beni giuridici diversi, erano strutturalmente inidonee a fronteggiare un fenomeno, reso particolarmente insidioso proprio dalla c.d. rivoluzione digitale.

Fattispecie redatta in modo scorretto per i profili di indeterminatezza e genericità: un esempio significativo è dato proprio dalla locuzione “atti sessualmente espliciti”.

Si tratta di un reato particolarmente insidioso perché lascia dietro di sé una scia di morte (fisica, qualche volta) e psichica; può sembrare paradossale, ma perfino una rapina a mano armata presenta contorni di minore riprovevolezza rispetto alla diffusione di contenuti destinati a rimanere privati, almeno per un duplice ordine di ragioni: per le conseguenze meno invasive sulla vittima; e, d’altro canto, per il fatto che un rapinatore ‘rischia’ pur sempre ‘qualcosa’, fosse anche la reazione impulsiva della persona spaventata, a differenza di colui che vilmente agisce celandosi dietro lo schermo di un personal computer.

L'aspetto più problematico della fattispecie è dato, come anticipavo – al di là delle varie e diverse censure che possono svilupparsi sul testo emanato in modo alquanto frettoloso – dall'individuazione della portata della locuzione “sessualmente esplicito”. Il legislatore nulla dice in proposito e alcun aiuto offre all'interprete per delinearne il concetto. Manca, diversamente dalle altre legislazioni anche extraeuropee, una elencazione dei ‘momenti’ sessualmente espliciti.

Qualche esempio: un'immagine (il termine “immagine” ricomprende, a mio avviso, anche la foto) o un video che ritrae la vittima che indossa una vestaglia trasparente; oppure mentre fa doccia; e, ancora, l'immagine del seno parzialmente scoperto; o, infine, l'immagine dei glutei rientrano nel concetto di “atto sessualmente esplicito”?

Allo stesso modo gli scritti a contenuto fortemente sessuale; i discorsi dello stesso tenore sono “atti” connotati da una valenza “sessualmente esplicita”?

Ragionando sulla “ratio”, sulla portata plurioffensiva e sulla collocazione delle disposizioni di cui all'art. 612ter c.p. ritengo che tutti questi elementi ricadano sotto il regime della fattispecie di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere segreti.

In via di estrema sintesi:

- a) la “ratio” della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612ter c.p. è facilmente rinvenibile nella volontà del legislatore di risolvere un problema di assoluta gravità per le conseguenze sulle vittime (solitamente, ma non solo, donne). Si cerca, in sostanza, di contrastare attraverso una previsione sanzionatoria alquanto dura queste nuove forme di violenza;
- b) in ordine all'oggettività giuridica tutelata la collocazione sistematica nell'ambito della Sezione III “Dei delitti contro la libertà morale” fa sì che la nuova fattispecie incriminatrice sia destinata a salvaguardare, in primo luogo, il complesso delle condizioni che si riassumono nello stato di tranquillità individuale, in quanto presupposto per il normale esercizio dei diritti di libertà. La libertà morale, intesa quale inviolabilità psichica dell'individuo inerisce alla sfera più intima della persona umana, rappresentando un presupposto imprescindibile per il godimento di tutte le altre libertà riconosciute dall'ordinamento;
- c) ciò non toglie che in seguito alla diffusione di immagini intime possano venire in evidenza altri interessi come, ad esempio, la reputazione, l'onore, l'immagine, la “privacy”; la fattispecie finisce così per avere, come anticipavo, portata plurioffensiva.

5.- Una riflessione in ordine all'(in)effettività della risposta statale.

L'aspetto di maggiore insoddisfazione della nuova fattispecie incriminatrice si riscontra sul piano della persistenza delle immagini o video destinati a rimanere privati nel circuito mediale.

Dal punto di vista della persona offesa tale circostanza rende la fattispecie priva di qualunque utilità, in quanto il carcere ‘non ripara le vittime di reato’; il diritto penale arriva a ‘cose già fatte’.

La vittima continuerà a subire tutti gli effetti più perversi della diffusione del materiale vietato, e ciò in conseguenza del fatto che la giustizia penale rappresenta, essenzialmente, un apparato destinato a deludere gli interessi del soggetto passivo.

Le reali esigenze di tutela della vittima, invece, richiedevano in primo luogo la previsione di strumenti utili alla rimozione dei contenuti offensivi dal circuito mediale. E ciò vale anche per i casi di sexting, “sextortion” e “cyberstalking”.

Il caso della trentunenne napoletana – nonostante il suicidio per le immagini pubblicate e malgrado il processo penale in corso, con il video che circola ancora su internet – è lo specchio tanto fedele quanto crudo di un ‘qualcosa che non funziona’, di una sorta di ‘corto circuito istituzionale’.

Il vero *punctum dolens* è rappresentato dalle lungaggini per la rimozione o almeno la deindicizzazione del contenuto postato.

La reale tutela alla vittima richiedeva la previsione di meccanismi idonei ad accelerare un tale processo – anche modificando il D. Lgs. n. 70/2003 – attraverso la previsione di una tempistica inderogabile, supportata da un sistema sanzionatorio-amministrativo che obbligasse i gestori del sito ad attivarsi in tal senso. Nei casi di grave inerzia andavano previste forme di compartecipazione criminosa su base omissiva.

I cori di peana e le corse degli addetti ai lavori verso i mezzi di informazione, nell’immediatezza dell’approvazione del c.d. codice rosso e, con esso, della norma sulla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, nel dare ‘la lieta novella’ in una sorta di ‘gara’ nell’uso delle formule più roboanti, dimostrano precipitazione e ricerca di consenso assecondando l’opinione pubblica che “come una belva, ha bisogno di essere tranquillizzata a proposito di fatti che essa non voglia odiare, mentre ha bisogno di essere aizzata a proposito di fatti che essa vuole odiare” (P.P. Pasolini, *Il caos*, 5 aprile 1969, Milano 2015, 154).

Due circostanze non propriamente encomiabili in quanto la prima, assecondando impeti populistici, dimentica il vecchio adagio che “la fretta è cattiva consigliera”; la seconda trascura alcuni aspetti importanti, come si coglie dalla richiamata “clausola di invarianza finanziaria” (art. 21, l. n. 69/2019), secondo cui dall’attuazione del c.d. codice rosso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ragionando sul piano dell’effettività un altro strumento che si poteva prevedere era l’estensione del meccanismo già attivato in materia di lotta alla pornografia minorile. Si fa riferimento all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, e contro lo sfruttamento sessuale dei bambini anche a mezzo internet.

L’Osservatorio si avvale tra l’altro del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (CNCPO), concepito nell’ambito della l. n. 38/2006, e istituito presso il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che si occupa di prevenzione e repressione di questa tipologia di reati. Con riferimento ai siti pedopornografici, la legge istitutiva individua nel Centro Nazionale il punto di raccordo per la trattazione delle segnalazioni, provenienti dalle altre forze di Polizia anche straniere, da cittadini, da Associazioni di volontariato e da provider. Il Centro provvede a ricavare l’elenco dei siti pedopornografici della rete, la c.d. “black list”, che viene fornito agli “internet service provider” perché ne venga inibita la navigazione attraverso sistemi tecnici di filtraggio. Si potevano ampliare, pertanto, le funzioni – o creare una Sezione all’interno – dell’Osservatorio e del Centro della Polizia postale affinché si occupassero anche di ritorsione sessuale.

Tutto ciò richiede personale qualificato – meglio se altamente specializzato – in grado di ‘padroneggiare’ il “web”; tutto ciò richiede investimenti in uomini e mezzi che il legislatore con la ‘clausola di invarianza’ evidentemente non ha ritenuto necessari.

La c.d. rivoluzione digitale se da un lato ha comportato un innegabile ampliamento delle libertà, dall'altro ha creato i presupposti per un allargamento delle possibilità di delinquere.

Andavano, pertanto, ridefiniti i modi e gli strumenti a tutela dei diritti fondamentali della persona, laddove gli interventi del legislatore sul punto appaiono sempre in ritardo oltre che disorganici.

Non si tratta di invocare interventi di censura ma solo trovare il modo di coinvolgere il “provider” nella rimozione o almeno deindicizzazione dei contenuti offensivi postati in rete contro la volontà della vittima.

La persona offesa, prima, durante e dopo la celebrazione del processo, ha diritto all'oblio. E il diritto all'oblio passa inevitabilmente dalla rimozione dei contenuti dal *web*.

Sotto questo profilo la magistratura inquirente andava supportata con strumenti in grado di obbligare il “provider” a rimuovere le immagini o video anche con la previsione di forme di compartecipazione criminosa di tipo omissivo e misure alternative di crescente intensità fino alla chiusura del sito.

Solo un esempio: la polizia olandese ha posto “off line” “Anon-IB”, forse il più famoso sito di vendetta porno che condivideva illegalmente decine di migliaia di foto di nudo e riprese video private. Un portavoce della polizia olandese ha confermato che tutti e tre i domini “Anon-IB” sono stati chiusi dalle forze dell'ordine (si veda il reportage di M. Gault-J. Cox-M. Hoppenstedt, *Polizei zerschlägt eine der berüchtigtesten Racheporno-Seiten der Welt*, in <https://www.vice.com/de>).

Com'è stato segnalato (A.E. Waldman, *Law, Privacy, and Online Dating: “Revenge Porn” in Gay Online Communities*, in *L.S.Inquiry* 44. 4 [2019] 989) tra i compiti del legislatore, in un moderno mondo sociale in cui la condivisione – pur non essendo obbligatoria – è sempre più immanente nella vita delle persone, vi anche quello di rendere i luoghi digitali privi di insidie creando spazi sociali sicuri online e, aggiungo, di intervenire laddove il *web* consente o tollera comportamenti penalmente rilevanti.

